



Città di  
**PONTE SAN PIETRO**  
Provincia di Bergamo

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 DEL 16-12-2021 Registro Generale n.54

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE - MISURE DI SICUREZZA URBANA, SAFETY E MISURE ANTICONTAGIO COVID-19 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE D'INCANTO" 19 DICEMBRE 2021.**

### IL Sindaco

**Premesso che** l'Amministrazione comunale della Città di Ponte San Pietro è promotrice e co-organizzatrice con l'Associazione denominata Noi Commercianti di Ponte di Curno (Bg), della manifestazione denominata "Natale d'Incanto" che si terrà nella giornata di domenica 19 dicembre 2021 con inizio alle ore 10,00 e fino al tardo pomeriggio, lungo le vie Piazza della Libertà e Via Garibaldi e che il programma degli eventi prevede, intrattenimenti vari per il pubblico mediante l'esibizione della banda cittadina, spettacoli di acrobati e giocolieri circensi nonché, l'allestimento di bancarelle dei Mercatini di Natale e di spazi dedicati al divertimento dei bambini con figuranti Elfi e il Villaggio di Babbo Natale;

**Vista** la relazione del piano di sicurezza e di gestione delle emergenze redatto a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, dott. Arch. Oliviero Rota, e la valutazione del livello di rischio della manifestazione di cui trattasi, collocata nel livello di "rischio basso";

**Dato atto che** in occasione di detta manifestazione, è prevedibile un notevole afflusso di persone stante anche la zona bianca in cui è collocata la Lombardia con riguardo all'indice rischio di contagio da Covid-19;

**Rilevato che** in concomitanza allo svolgimento di tale manifestazione, i cittadini hanno la possibilità di trattenersi all'esterno dei pubblici esercizi e delle attività commerciali ed artigianali;

**Considerato che** in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana, anche legata al consumo e vendita di bevande alcoliche;

**Valutato che** l'abuso di bevande alcoliche durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

**Ritenuto** pertanto, opportuno prevedere nei confronti delle manifestazioni che si svolgeranno in questo Comune, specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla propria competenza di "safety" (e non security di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini, partecipanti alla manifestazione nell'ottica della politica di "gestione integrata della piazza";

**Valutato,** ancora, che l'attività di cui sopra ad oggi ricade ancora in una fase emergenziale, ancorché la Lombardia, come sopra detto, è collocata in zona bianca e pertanto in detta situazione epidemiologica sul contagio da Covid -19, l'attenzione deve essere comunque massima tanto che il Governo e la Regione Lombardia hanno emanato apposite discipline normative;

**Richiamati** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» nonché, il Decreto Legge 26 novembre 2021, nr.

# ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 DEL 16-12-2021

## Registro Generale n.54

172, che in particolare, disciplina **le attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 con e senza certificazione verde** in zona bianca, gialla e rossa ovvero, senza Green Pass, con Green Pass “base” e con Green Pass “rafforzato”;

**Preso atto** delle disposizioni sulle capienze degli spettacoli in zona bianca e gialla indicate nel D.L. n. 139 del 08/10/2021;

**Richiamata** l'Ordinanza del Sindaco n. 9 del 30-11-2021 avente per oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 decreto legislativo n. 267/2000 obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree” nei luoghi all'aperto da venerdì 3 dicembre 2021 fino a domenica 16 gennaio 2022, durante l'orario di svolgimento, nelle aree interessate da:

- mercato del venerdì;
- fiere su suolo pubblico;
- mercatini dei produttori agricoli;
- mercatini degli hobbisti;
- mercatini natalizi;

**Visti** l'art. 7 bis e l'art. 50, comma 7 bis, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificati dal D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

**Vista** la Circolare del 23.05.2017 – Prot. N. 4228 – Sicurezza della città - del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - attuativa del decreto recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

**Visto** il D.L. 23 luglio 2021, nr. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

### ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono richiamati, quali parti integranti e sostanziali della presente ordinanza, **dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 19 dicembre 2021:**

**1.** Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale:

- **è fatto divieto** ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari, di vendita al dettaglio, ai titolari di distributori di bevande autorizzati temporaneamente in occasione della manifestazione, di vendere, anche per asporto, bevande di qualsiasi natura **in contenitori di vetro, latta o similari**;
- **è vietato detenere**, all'interno dell'area, bevande **in contenitori di vetro, latta o similari**; tutte le bevande devono essere servite in bicchieri di plastica o carta a perdere.

Il divieto ricomprende tutta l'area del centro storico interessata dall'evento e strade limitrofe, e più precisamente:

- **PIAZZA DELLA LIBERTA'**
- **VIA CAIRONI**
- **VICOLO AVOGADRO**
- **VIA I. NIEVO**
- **VIA GARIBALDI**
- **VIA ROMA LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA MOIOLI E L'INTERSEZIONE CON VIA PIAZZINI**
- **VIA MOIOLI**
- **VIA RAMPINELLI**
- **VICOLO SCOTTI**
- **VICOLO PIATTI**

**2.** Che siano, altresì, rigorosamente osservate le **disposizioni in tema di contenimento del contagio da Covid-19**, in particolare sulle aree pubbliche le norme sul **distanziamento sociale** e

# ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 DEL 16-12-2021

## Registro Generale n.54

sull'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) nei luoghi all'aperto, come disposto nell'Ordinanza del Sindaco n. 9 del 30-11-2021 avente per oggetto: "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 decreto legislativo n. 267/2000 obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree" durante l'orario di svolgimento della manifestazione "Natale d'Incanto" e più precisamente, dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 19 dicembre 2021, in Piazza della Libertà e Via Garibaldi.

3. Che siano osservate scrupolosamente **le disposizioni inserite nel Piano di Sicurezza e di gestione delle emergenze** predisposto dall'Arch. Rota Oliviero, previste per la manifestazione denominata "Natale d'Incanto" di cui trattasi;

### **AVVISA, CHE:**

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti:

La violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7bis del D.Lvo 267/2000 da euro 50,00 a euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di Euro 100,00.

Le violazioni delle disposizioni anti Covid-19, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dalle medesime disposizioni testé richiamate.

Il mancato rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Sindaco n. 9 del 30-11-2021 avente per oggetto: "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 decreto legislativo n. 267/2000 obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree", qui richiamata, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

Fermo restando le determinazioni assunte dagli Organi aventi competenze in materia, il Responsabile della **Organizzazione/Associazione** è tenuto a predisporre appositi servizi di specifica competenza, **anche tramite l'utilizzo di volontari.**

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale [www.comune.pontesanpietro.bg.it](http://www.comune.pontesanpietro.bg.it) oltre che all'Albo on-line del Comune di Ponte San Pietro.

### **AVVERTE**

La presente ordinanza deve essere trasmessa alla Prefettura di Bergamo, Questura di Bergamo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, al Comando Stazione dei Carabinieri di Ponte San Pietro per gli aspetti di specifica competenza.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato in opposizione gerarchica al Prefetto di Bergamo.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 DEL 16-12-2021**  
**Registro Generale n.54**

**IL Sindaco**  
**Matteo Macoli**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, conservato nella banca dati del Comune di Ponte San Pietro